

Legge regionale 01 dicembre 2017 , n. 42 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

Art. 37

(Gestione degli impianti ittici regionali)

- 1.** L'ETPI gestisce gli impianti ittici regionali anche avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni di cui all'articolo 17 e degli operatori ittici volontari di cui all'articolo 18.
- 2.** La programmazione e la gestione dell'attività degli impianti ittici regionali avviene in coerenza:
 - a)** con quanto previsto in materia di immissioni di fauna ittica dal piano di gestione ittica e dal regolamento;
 - b)** con i contenuti del programma delle immissioni di cui all'articolo 22;
 - c)** con le linee guida approvate dalla Giunta regionale per la modernizzazione e la razionalizzazione degli impianti medesimi.